

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 febbraio 2012 tra la Banca Popolare di Bari, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Vincenzo De Bustis Figarola, dal Responsabile del Servizio Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane, Dott. Carmine Del Monaco e la Delegazione Sindacale formata dagli Organi di Coordinamento di: Dircredito FD, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub e Uilca, come sotto rappresentate,

premessato che:

- l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 vieta l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- la medesima norma consente l'installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per finalità legate, tra l'altro, alla "sicurezza del lavoro", previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le parti dichiarano che il presidio degli sportelli a mezzo di sistemi di videosorveglianza risponde unicamente alle finalità di cui all'art. 1 del presente accordo, restando esclusa ogni altra possibilità di utilizzo;
- la Banca Popolare di Bari intende utilizzare impianti di videosorveglianza, dichiarando di escludere la possibilità che da detti impianti possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessaria in rapporto alle finalità che si intendono perseguire, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali";
- gli impianti possono incidentalmente riprendere i lavoratori nei loro spostamenti;
- l'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, consente, tra le altre cose, di realizzare, anche in deroga alle disposizioni di legge, specifiche intese riguardanti la regolazione delle materie inerenti gli impianti audiovisivi

si conviene e sottoscrive il presente accordo, di cui la premessa costituisce parte integrante:

1. Le parti si danno atto che gli impianti di videosorveglianza per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, in caso questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione dei responsabili, presuppongono la possibilità che, in particolari circostanze, i lavoratori vengano inquadrati in video.
2. Solo per le succitate finalità si prevede la possibilità di inquadrare ed effettuare la registrazione di immagini; da parte Aziendale si conferma che, per quanto tecnicamente fattibile e fermi i profili di sicurezza perseguiti, l'orientamento delle telecamere è realizzato in modo da contenere al minimo possibile l'inquadratura dei lavoratori, non essendo le stesse puntate sulle postazioni operative.
3. Non è possibile adottare nei confronti dei dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o di risarcimento nel caso in cui l'azienda venga a conoscenza, a seguito della visione delle immagini, di notizie o di eventuali errori dei dipendenti.
4. A richiesta di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente accordo è consentito l'accesso agli impianti di videosorveglianza ad un rappresentante delle stesse, unitariamente designato, per verificare la corretta applicazione di quanto precede.
5. L'eventuale modifica/sostituzione degli impianti di videosorveglianza verrà portata a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, a cui verranno illustrate le variazioni delle caratteristiche tecniche. I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dall'Azienda.
6. Il presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali, opera in deroga all'art. 4 della L. 300/70 relativamente alla parte in cui si prevede che gli impianti audiovisivi "possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità di uso di tali impianti".

BANCA POPOLARE DI BARI



FABI OO.SS.
FISAC CIL
UIL CA
SINFUB
DIRCREDITO.FS
FIBA

